

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Usufruttuario e nudo proprietario al nodo della tassazione dei dividendi

di **Ennio Vial**



Capita sovente che **azioni di Spa o quote di Srl siano detenute in usufrutto o in nuda proprietà**. In questi casi una questione particolarmente delicata attiene alla **percezione e conseguente tassazione dei dividendi**.

La prassi di molti operatori è quella di **attribuire i dividendi esclusivamente all'usufruttuario**. La questione è stata affrontata dai Notai del Triveneto nel **settembre 2017 con le massime H.I.27 per le Spa e I.I.32 per le Srl**.

I Notai osservano che *"L'articolo 2352 cod. civ., richiamato per le Srl dall'articolo 2471 bis cod. civ., disciplina soltanto l'attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle partecipazioni sociali, disinteressandosi di quelli economici"*.

Questa carenza viene colmata dai Notai con la seguente ricostruzione: **all'usufruttuario, in base all'articolo 984 cod. civ., spettano i frutti civili**, che, sempre secondo i Notai, nel caso delle partecipazioni societarie sarebbero costituiti dagli **utili di esercizio di cui viene deliberata la distribuzione e non anche quelli di precedenti esercizi accantonati a riserva**. Questi ultimi, in altre parole, risulterebbero in questo modo capitalizzati *"con definitiva apprensione al patrimonio della società"*.

La distribuzione di riserva, **a prescindere dalla natura di utile o capitale**, equivarrebbe ad un'attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non il pagamento di un frutto civile.

Secondo i Notai la loro riscossione spetterebbe al **nudo proprietario**.

In base all'[articolo 1000, comma 1, primo periodo, cod. civ.](#), per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, è necessario il **concorso del titolare del credito**

e dell'usufruttuario.

Il successivo comma 2 prevede che il **capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto**. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria.

In sostanza, le **riserve pregresse andrebbero distribuite al nudo proprietario** e le stesse dovrebbero essere investite in modo **fruttifero** di comune accordo.

Quest'ultima previsione **non è scevra di complicazioni pratiche** in quanto la previsione del codice civile presenta indubbiamente un **sapore di altri tempi, atteso che, forse, oggi una delle migliori modalità di investimento è la detenzione di liquidità in un conto corrente** senza alcun acquisto di azioni o fondi che in molti casi rischia di fruttare perdite più che guadagni.

Sul piano pragmatico, anche se non aderente appieno all'impostazione dei Notai, alcuni operatori risolvono la questione **spalmando le riserve pregresse distribuite tra il nudo proprietario e l'usufruttuario in base ai rapporti di valore tra usufrutto e nuda proprietà** determinati con gli appositi coefficienti.

Appare, infine, interessante segnalare quella che è la **presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate sul tema**.

Al riguardo, la [risposta all'istanza di interpello n. 741 del 21.10.2021](#), affrontando una questione di abuso di diritto, tratta il caso di *“realizzazione di operazioni dirette alla costituzione di una struttura caratterizzata da tre società, ognuna delle quali interamente partecipata da ciascuno dei tre figli dell'Istante, in qualità di **nudo proprietario**, e la conservazione dei diritti di **usufrutto** (e dei correlati diritti di voto e percezione degli utili) in capo alla madre”*.

Seppure in modo incidentale, l'Agenzia sembra riconoscere il **diritto agli utili in capo all'usufruttuario**.

In modo molto più diretto, tuttavia, si pone la [risposta ad istanza di interpello n. 679 del 07.10.2021](#), nell'ambito della quale l'Istante propone il quesito in modo puntuale richiamando la Massima I.I.32 citata in precedenza.

L'Agenzia delle Entrate, pur facendo presente in via preliminare che la **disciplina di attribuzione delle riserve di utili riguarda aspetti di natura civilistica** che esulano dalle competenze della scrivente, richiama il comma 1 dell'[articolo 984 cod. civ.](#) (già da noi citato in precedenza) in base al quale *“I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto”*.

La successiva conclusione, tuttavia, **non pare tener conto della ricostruzione fatta dai Notai**, laddove l'Agenzia si limita ad osservare che *“La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una **dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in***

quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà".